

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 18/10/1967 al 15/04/1968

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 31

Modalità di esecuzione delle opere urgenti

Le opere di somma urgenza, previste dall' articolo 2 della LR 23 gennaio 1967, n. 2, e le altre opere di competenza dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, comprese fra quelle menzionate nell' articolo 66 del RD 25 maggio 1895, n. 350, quando il loro importo non superi lire 30 milioni, possono essere disposte e gestite anche da funzionari tecnici di detto Assessorato e dai Consorzi di bonifica territorialmente competenti, che ne siano stati espressamente incaricati con provvedimento dell' Assessore.

I funzionari ed i Consorzi incaricati predispongono una perizia almeno sommaria delle spese occorrenti e ne curano l' immediata trasmissione all' Assessorato.

L' autorizzazione alla esecuzione delle opere è concessa dall' Assessore, ed, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Dirigente del competente Servizio dell' Assessorato.

Alla esecuzione delle opere i funzionari ed i Consorzi incaricati provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del RD 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al Capo IV, Sezione III, di detto RD.

Per le opere di somma urgenza, quando il loro importo superi lire 30 milioni, e per le altre opere contemplate nella LR 23 gennaio 1967, n. 2, si osservano, rispettivamente, le disposizioni in essa contenute, salvo quanto disposto nel primo comma dell' articolo 24 della presente legge.

Tutti gli interventi previsti dalla LR 23 gennaio 1967, n. 2, possono, infine, essere attuati anche mediante concessione ad Enti locali e consorziali, quando le circostanze consentano di seguire utilmente tale sistema.